

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELLA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
AUSILI FINANZIARI  
E VANTAGGI ECONOMICI  
(Articolo 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 90 dd. 30.11.2005  
e modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 28.03.2007**

# **CAPO I**

## **NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici;
- b) la concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali

### **Articolo 2**

#### **Finalità**

L'Amministrazione Comunale può:

1. concedere contributi, sovvenzioni, ausili finanziari;
2. attribuire vantaggi economici
3. concedere in uso beni pubblici e servizi comunali.

per attività nei settori: culturale, ricreativo, sportivo, sociale, di ricerca, di volontariato e di solidarietà.

### **Articolo 3**

#### **Tipologia definizione dei contributi**

L'Amministrazione Comunale può erogare i seguenti tipi di benefici:

- a) contributi e sovvenzioni intendendo il finanziamento totale o parziale delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- b) ausili finanziari assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- c) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune, sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.
- d) concessione d'uso di beni e servizi comunali intendendo la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente e/o di servizi connessi. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

### **Articolo 4**

#### **Normativa di principio**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono

## **Articolo 5**

### **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'ufficio segreteria.

Gli uffici provvederanno a divulgare il presente regolamento mediante idonei mezzi di comunicazione.

## **Articolo 6**

### **Pubblicazione atti**

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal vigente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Accesso documentazione**

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di concessione può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## **CAPO II**

### **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

## **Articolo 8**

### **Soggetti beneficiari dei contributi**

L'amministrazione può concedere benefici in favore di:

- a) di enti pubblici,
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica,
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati,
- d) di persone fisiche

## **Articolo 9**

### **Scopo dei contributi**

La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

I contributi vengono concessi ai soggetti sopra indicati, residenti e/o operanti nel territorio comunale o la cui attività abbia riflessi morali nel Comune di Aquileia.

Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque interessino e/o coinvolgano direttamente la popolazione residente nel Comune.

Possono essere erogati contributi in favore di enti pubblici e privati, comprese le associazioni, ecc. che perseguano finalità di significato morale particolare (es. contributi finalizzati ad alleviare le condizioni di disagio conseguenti ogni tipo di evento calamitoso o bellico) sia in Italia che all'estero.

L'Amministrazione Comunale inoltre eroga contributi e sovvenzioni in base a competenze trasferite o delegate con leggi regionali.

Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati.

## **Articolo 10**

### **Carattere dei contributi**

I contributi potranno essere finalizzati sia al sostegno dell'attività globale dei richiedenti sia al sostegno di singole iniziative ritenute particolarmente interessanti.

Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) continuativo: in caso di interventi che siano oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti anche più esercizi finanziari
- b) ordinari: in caso di intervento a sostegno dell'attività globale
- c) straordinari: in caso di interventi una tantum finalizzati al sostegno di singole iniziative.

## **Articolo 11**

### **Termini e modalità per la presentazione delle domande**

I contributi possono essere assegnati solo a seguito di apposita domanda presentata al protocollo comunale.

Le istanze per la concessione dei benefici economici devono essere presentate al Comune entro:

- per contributi ordinari a sostegno dell'attività annuale del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo che per l'anno di prima applicazione del presente regolamento di cui viene fissato al 31.03.2006.
- per i contributi straordinari prima dello svolgimento dell'iniziativa salvo casi imprevedibili o eccezionali.

Le istanze per l'ottenimento di **contributi ordinari**, contenenti tutti i dati del richiedente e debitamente firmate dal legale rappresentante, dovranno essere corredate da:

1. relazione acclarante l'attività complessiva dell'ente o dell'associazione per l'anno precedente la richiesta,
2. programma di attività complessiva dell'associazione per l'anno in cui si presenta l'istanza, numero dei soggetti coinvolti nell'iniziativa e a quale finalità prevista dall'art. 2 corrisponde,
3. conto consuntivo anno precedente,

4. bilancio di previsione dell'anno cui si riferisce la domanda
5. indicazione dei numeri di soci/aderenti
6. (in occasione della prima domanda) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'ente o associazione con l'elenco delle cariche sociali e il numero di codice fiscale o partita IVA.

Nel caso in cui l'attività abbia luogo nel corso di un anno sociale che per esigenze contingenti abbia svolgimento a scavalco di due anni solari è ammesso produrre la documentazione sopra elencata tenendo conto della suddivisione temporale effettivamente adottata dal richiedente.

Le istanze per l'ottenimento di **contributi straordinari**, debitamente firmate dal legale rappresentante, dovranno contenere:

1. i dati del richiedente
2. la descrizione dell'iniziativa per la quale si presenta l'istanza e a quale finalità prevista dall'art. 2 corrisponde
3. il preventivo sommario di spesa
4. l'indicazione di altre eventuali fonti di finanziamento
5. persone coinvolte nell'iniziativa

In ogni modo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di approfondire, nel corso dell'istruttoria che accompagnerà la domanda, uno o più aspetti della documentazione e richiedere eventualmente ulteriori integrazioni.

**(\*) Sono esentati dalla produzione della documentazione di cui sopra tutte quelle manifestazioni che godono di un contributo non superiore ad Euro 200,00 al fine di limitare il costo amministrativo per l'organizzazione dell'iniziativa stessa.**

-----  
Note:

(\*) comma aggiunto con deliberazione consigliere n. 11/2007

## **Articolo 12**

### **Iter per l'istruttoria e la concessione**

Le domande pervenute saranno esaminate dal responsabile del servizio competente al fine della verifica della regolarità della documentazione e dei dati contenuti. Il responsabile potrà approfondire, nel corso dell'istruttoria che accompagnerà la domanda, uno o più aspetti della documentazione e richiedere eventualmente ulteriori integrazioni.

I contributi ordinari saranno concessi e liquidati, con apposito atto del responsabile del servizio, entro il mese di marzo tenuto conto delle risorse assegnate dalla Giunta in sede di formazione del bilancio di previsione e dei seguenti parametri:

- 50% delle risorse di bilancio da attribuire in proporzione alla spesa storica dei contributi attribuiti negli ultimi tre anni (laddove non sussista un riferimento alla spesa storica, es. nuove associazioni, il contributo sarà concesso sotto forma di contributo straordinario e tale importo costituirà la base per il calcolo dello storico nell'anno successivo)
- 20% delle risorse di bilancio per favorire le nuove iniziative inserite nel programma di attività complessiva (salvo straordinari da definire), con prevalenza per le attività rivolte ai giovani

- 10% spesa complessiva riguardante le attività proprie e/o prevalenti del richiedente;
- 10% in base al numero dei praticanti attività sportive;
- 10% delle risorse di bilancio da attribuire in proporzione al numero di soci o aderenti

Qualora la Giunta Municipale provvedesse ad integrare gli stanziamenti per l'erogazione di contributi ordinari, il responsabile dovrà provvedere ad un ulteriore riparto dei fondi che eventualmente fossero rimasti, per vari motivi, inutilizzati, attingendo alla graduatoria già formata per il primo riparto, ovvero, se questa fosse già esaurita, riaprendo i termini di presentazione delle domande.

I contributi straordinari saranno concessi, con apposito atto del responsabile del servizio, secondo le indicazioni formulate dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. La concessione potrà avvenire solo in presenza di copertura finanziaria. L'erogazione avverrà dopo lo svolgimento dell'iniziativa o, a seguito di motivate richieste, potrà avvenire anche in forma anticipata.

I contributi straordinari saranno assegnati dalla Giunta municipale entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.

Nell'approvare la concessione degli anzidetti contributi l'Amministrazione Comunale terrà conto, per determinare l'ammissibilità e la priorità dell'intervento e l'ammontare del contributo, anche se l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare sia di interesse comunale si svolga nell'ambito territoriale del Comune e possa produrre effetti anche di promozione turistica ed economica.

Gli importi da erogare sia ordinari che straordinari saranno stanziati in appositi capitoli di spesa da inserire nel bilancio annuale del Comune.

### **Articolo 13**

#### **Esclusione**

Saranno senz'altro escluse dai benefici le richieste che non sono corredate dalla documentazione richiesta ed elencata dall'art. 11, nonché quelle dei richiedenti che non hanno presentato il rendiconto delle iniziative già sovvenzionate dal Comune.

### **Articolo 14**

#### **Deroghe**

In caso di iniziative di carattere particolare o di riconosciuta importanza la Giunta Municipale potrà, con apposito motivato provvedimento, accogliere anche domande pervenute al di fuori dei termini come stabiliti dall'art. 11.

## **CAPO III**

# **CONCESSIONE D'USO DI BENI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI**

## **Articolo 15**

### **Soggetti beneficiari delle concessioni**

L'amministrazione può concedere l'uso di beni pubblici e servizi in favore di:

- di enti pubblici,
- di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica,
- di associazioni non riconosciute e di comitati,
- di persone fisiche

## **Articolo 16**

### **Scopo della concessione d'uso di beni pubblici e servizi comunali**

Le concessioni di cui al presente capo sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato e/o di un interesse pubblico.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

## **Articolo 17**

### **Natura delle concessioni di cui al presente capo**

Le concessioni di vantaggi economici possono riguardare:

1. la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, manifestazioni
2. la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
3. la concessione di uso di mezzi (con autista) per l'impiego o il trasporto di materiale finalizzato alla realizzazione di eventi di pubblico interesse;
4. la concessione di servizi (personale operaio, ecc.) per l'impiego o il trasporto di materiale finalizzato alla realizzazione di eventi di pubblico interesse;
5. la concessione di materiale di proprietà comunale
6. la concessione di patrocinio

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione eventuali specifici regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali o nell'atto giuntale di concessione dei vantaggi economici.

## **Articolo 18**

### **Procedure per la fruizione di un servizio senza corrispettivo**

Per beneficiare del godimento di un bene o servizio comunale nonché di patrocinio gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- dei motivi della richiesta;
- dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.
- lo scopo perseguito dell'associazione, comitato o gruppo al fine di rendere evidente l'eventuale pubblico interesse.

La concessione del bene e del servizio sarà disposta dalla Giunta municipale e dovrà risultare da regolare contratto o convenzione nel quale vanno esplicitati i motivi di una

eventuale revoca.. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi sostanziali che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Per l'uso occasionale e/o eccezionale del bene non è richiesto il contratto ma è sufficiente una semplice autorizzazione.

La concessione del patrocinio sarà disposta dalla Giunta Municipale con apposito atto deliberativo e sulla base di una programmazione annuale

## **CAPO IV NORME FINALI**

### **Articolo 19 Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

### **Articolo 20 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione consiliare di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Restano salve fino alle scadenze già individuate le contribuzioni, sovvenzioni ed i vantaggi economici già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti le norme previste nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26.1.1991 ed integrato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 13.3.1993